

CRITERI E MODALITÀ PER GLI INDENNIZZI DEI DANNI PROVOCATI DA GRANDI CARNIVORI PROTETTI AL PATRIMONIO ZOOTECNICO PIEMONTESE. ANNO 2026

Premesse

Il presente allegato detta i criteri, i parametri, le priorità, le condizioni e le procedure attuative per il risarcimento, anno 2026, dei danni causati dalle predazioni da grandi carnivori protetti al patrimonio zootecnico piemontese, istituito, con riferimento alla normativa europea, ai sensi degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2022/C 485/01) 2022-2027 (G.U.UE serie C, n. 485 del 22 dicembre 2022) che, al punto 1.2.1.5, prevedono di indennizzare i danni causati da animali protetti e del Regolamento (UE) n. 2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e prevede all'articolo 29 "Aiuti intesi a ovviare ai danni arrecati da animali protetti".

1. Areale e periodo di applicazione

Sono oggetto di risarcimento i danni causati dalle predazioni al patrimonio zootecnico piemontese ubicato su tutto il territorio della Regione Piemonte per gli eventi predatori relativi al **periodo 01/01/2026 – 31/12/2026**.

2. Oggetto

Gli indennizzi sono erogati esclusivamente agli allevatori che NON si sono avvalsi di coperture assicurative per questa tipologia di danno per il periodo definito dal presente documento e che abbiano messo in atto almeno un sistema di difesa di cui agli articoli 7 e 8, come richiesto dal punto 1.2.1.5 degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2022 - 2027.

3. Beneficiari

Allevatori di ovini, caprini, bovini, equini o altre specie di interesse zootecnico sul territorio regionale, in qualità di Piccole e Medie Imprese e Micro Imprese in ordine con la normativa vigente in tema di DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva). L'obbligo di appartenenza alla categoria PMI è derogato agli allevatori che non esercitano attività di impresa in quanto non rappresentano un rischio alla concorrenza, nella misura in cui incida sugli scambi tra gli Stati membri e sia incompatibile con il mercato interno.

Per allevatore si intende il detentore, al momento della predazione, dei capi riferiti ad un codice di identificazione dell'azienda di allevamento rilasciato dal servizio veterinario dell'ASL competente per territorio ed iscritto all'Anagrafe regionale agricola.

Il beneficiario, prima della presentazione delle domande di aiuto, quale requisito di ammissibilità, costituisce, aggiorna e valida il Fascicolo aziendale, di cui al D.P.R. del 1° dicembre 1999, n. 503.

4. Norme generali

Gli indennizzi per i danni arrecati dagli animali predatori al patrimonio zootecnico sono erogati ai sensi del regolamento (UE) n. 2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e prevede all'articolo 29 "Aiuti intesi a ovviare ai danni arrecati da animali protetti", e riguardano i danni per gli animali uccisi, feriti o dispersi per i quali, a seguito di riscontro da parte dei veterinari ASL o da soggetti con queste convenzionati, risulti la predazione da grande carnivoro protetto, di cui alla Convenzione di Berna.

Si definiscono:

- **"danni diretti"**, i capi uccisi direttamente dal predatore durante l'attacco;
- **"danni indiretti"**, tutti gli altri danni conseguenti all'evento predatorio, ancorché non causati direttamente dall'azione dell'animale.

Il danno diretto viene sempre quantificato oggettivamente sulla base del valore di mercato del capo ucciso.

L'indennizzo per le predazioni da lupo sarà riconosciuto esclusivamente nel caso in cui i dati del verbale di accertamento di predazione siano presenti sulla piattaforma regionale ARVET (www.arvet.reteunitaria.piemonte.it) implementata dai servizi veterinari delle ASL piemontesi.

4.1. Disposizioni di carattere generale per il riconoscimento del danno diretto

Per tutte le specie l'indennizzo è pari al 100 per cento del valore commerciale del capo ucciso, facendo riferimento alla tabelle ISMEA, qualora non fosse presente la categoria, ci si avvarrà del prezzo della Camera di Commercio di Cuneo (o altra idonea documentazione).

L'indennizzo è aumentato del 15 per cento qualora per l'animale ucciso sia stata accertata la gravidanza nel verbale redatto dai veterinari ASL o da soggetti con queste convenzionati, incaricati del sopralluogo.

Per accedere al contributo, è necessaria, ai sensi del regolamento UE n. 2472/2022, la messa in atto di idonee misure di prevenzione ragionevoli e proporzionate al rischio di danno le cui caratteristiche generali di massima sono indicate nell'articolo 7, fatti salvi i casi in cui sia impossibile l'attivazione delle misure di cui sopra; detta eventualità dovrà essere riportata sul verbale di accertamento dai veterinari ASL, o da soggetti con queste convenzionati, incaricati del sopralluogo.

4.2. Disposizioni di carattere generale per il riconoscimento del danno indiretto

Ai sensi dell'articolo 29 del regolamento UE n. 2472/2022, sono riconosciuti come danni indiretti le seguenti fattispecie:

1. i costi veterinari relativi al trattamento di animali feriti;
2. i costi del lavoro connessi alla ricerca di animali dispersi;
3. la perdita di reddito dovuta a un minore rendimento produttivo legato agli attacchi da parte di animali protetti.

L'indennizzo, nel caso di animali feriti è pari all'80 per cento delle spese veterinarie e farmaceutiche sostenute e documentate al netto dell'IVA, fino ad un massimo pari al valore del capo stesso.

La spesa sostenuta dal detentore dell'animale ferito (documentazione valida a fini fiscali) deve essere direttamente connessa con l'evento predatorio: a titolo di esempio, le spese veterinarie potranno essere riconosciute se documentate dalla fattura quietanzata del veterinario e se nella fattura sono riportate le matricole dei feriti e/o il numero del verbale di accertamento della predazione.

Le spese di cui sopra saranno riconosciute se il relativo documento fiscale è stato emesso entro 30 giorni dall'evento predatorio che ha causato il ferimento.

I costi del lavoro connessi alla ricerca di animali dispersi, la cui scomparsa è da certificarsi come direttamente connessa con l'evento predatorio, sono riconosciuti nella misura del 100% del valore del capo disperso.

È riconosciuto inoltre un indennizzo forfetario per il risarcimento di altri danni indiretti alle perdite di produzione, fissato in:

- 100 euro per mandrie/greggi fino a 100 animali al pascolo con un minimo di:
 - 10 capi tra le specie: bovina, equina, altre specie di interesse zootecnicooppure
 - 20 capi tra le specie: ovina, caprina, avicunicola;
- 300 euro per mandrie/greggi superiori a 100 animali al pascolo;
- ai punti precedenti si aggiunge un importo di 0,40 euro per animale fino a 500 animali, superata tale soglia è previsto un indennizzo pari a 0,20 euro per ogni animale oltre al cinquecentesimo.

In caso di gestione della mandria/gregge in lotti o di un gruppo di animali isolati dal resto della mandria, viene preso in considerazione solo il lotto o il gruppo isolato attaccato.

L'indennizzo forfetario potrà essere riconosciuto una sola volta all'interno di ciascun bando per codice pascolo/codice aziendale per il gruppo di animali presenti nel verbale durante il primo evento predatorio.

Le richieste di indennizzo forfetario e/o delle spese veterinarie e farmaceutiche potranno essere effettuate solo congiuntamente ad una richiesta di indennizzo per animale morto a causa di evento predatorio.

Gli indennizzi del presente articolo, non sono cumulabili con altri risarcimenti, anche di natura assicurativa, cui l'interessato abbia diritto per il medesimo evento dannoso.

5. Cause di esclusione dall'indennizzo

Non sono ammessi a indennizzo i danni arrecati al patrimonio zootecnico nei seguenti casi:

- capi di bestiame predati che non risultino registrati all'anagrafe nazionale del bestiame (BDN) per le specie per cui è prevista, a meno che non si tratti di esemplari giovani (non ancora ricadenti nell'obbligo di marcatura e iscrizione all'anagrafe del bestiame);
- capi dispersi privi di matricola, perché non ancora identificati;
- capi feriti;
- a seguito della mancata messa in opera di adeguati sistemi di prevenzione di cui agli artt. 7 e 8 così come certificati dal verbale di predazione;
- danni a capi per i quali l'allevatore abbia sottoscritto apposita polizza assicurativa a copertura dei danni da predazione;
- danni non certificati dal veterinario ASL o da soggetti con questa convenzionati;
- uccisioni riconducibili a cause diverse dalla predazione da animale protetto;
- danni subiti da aziende non in regola con le norme di Polizia Veterinaria e per questo sanzionate;
- nel verbale di accertamento della predazione il danno da grande carnivoro protetto risulti dubbio, escluso o inverificabile;
- per i capi di cui è stato richiesto l'indennizzo in precedenti bandi di pari oggetto.

6. Disposizioni per l'apicoltura

Nel caso di predazioni da orso, l'apicoltore potrà richiedere un indennizzo per i danni diretti subiti alle seguenti condizioni:

- alveare censito nella banca dati nazionale;
- presenza di almeno un sistema di difesa di cui all'articolo 7 secondo quanto previsto dal punto 1.2.1.5 degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2022-2027;

- avvenuta predazione certificata dall'ASL o da soggetti con questa convenzionati o da altra Autorità designata, sulla quale deve essere riportata la presenza di un sistema di difesa ed il numero di sciame o famiglia/nuclei (così come definiti in BDN) danneggiati e non più utilizzabili;
- apicoltori che non si sono avvalsi di coperture assicurative per questa tipologia di danno per il periodo definito dal relativo bando.

7. Sistemi di difesa e caratteristiche

Si indicano di seguito, con finalità ricognitorie, le caratteristiche tecniche e le modalità di applicazione dei metodi di prevenzione usati più comunemente.

7.1. Sistemi di difesa del bestiame dalla predazione da grandi carnivori:

A. Recinzione metallica fissa

Finalità: la recinzione metallica fissa ha la finalità di proteggere aree di piccole e medie dimensioni per il ricovero degli animali la notte, nel post mungitura o in periodi a rischio di attacchi.

Caratteristiche: realizzazione con rete metallica elettrosaldata del tipo da edilizia (pesatura minima: maglia 10x10 filo di diametro 5 mm per ovini, maglia 15x15 filo diametro 6 mm per bovini) o con reti del tipo "da gabbionata", zincate e a filo ritorto di almeno 2 mm di diametro.

La rete dovrà essere interrata almeno 25 cm e piegata antisalto verso l'esterno a 45°, sostenuta da paleria zincata, cemento o di essenze legnose resistenti alla marcescenza.

L'altezza fuori terra dovrà essere di almeno 175 cm I cancelli dovranno essere realizzati con caratteristiche analoghe e dotati di una traversa antiscavo in legno, ferro o muratura.

B. Recinzione mista fissa

Finalità: la recinzione mista fissa ha la finalità di proteggere aree di media dimensione, nelle quali custodire il bestiame al pascolo per brevi periodi.

Caratteristiche: realizzazione con rete metallica elettrosaldata da edilizia interrata di almeno 25 cm per la parte bassa (altezza fuori terra di almeno 75 cm) e tre ordini di cavi conduttori ad altezza 95 – 115 – 140 cm da terra, sostenuti da isolatori adeguati e collegati ad un elettrificatore. I supporti sono pali di legno di essenze resistenti alla marcescenza integrati eventualmente a tondino di ferro da edilizia. Devono essere previsti cartelli monitori a norma di legge e cancello elettrificato. Tutto il materiale elettrico deve possedere la certificazione di conformità europea.

C. Recinzione elettrificata semipermanente

Finalità: la recinzione elettrificata semipermanente ha la finalità di proteggere aree di medie dimensioni per la custodia degli animali al pascolo.

Caratteristiche: realizzazione con paleria di essenze legnose resistenti alla marcescenza di altezza 200 cm infissi di almeno 35 cm e posti ad una distanza adeguata a seguire il profilo del terreno. Possono essere impiegati paletti di ferro (tondino da edilizia da almeno 12 mm). I conduttori, l'elettrificatore e l'impianto di messa a terra dovranno essere adeguati alle caratteristiche dell'impianto. Dovranno essere presenti almeno 6 ordini di cavi, montati su isolatori adeguati,

(indicativamente montati alle seguenti altezze da terra: 20 cm, 35 cm, 55 cm, 75 cm, 110 cm, 140 cm, 165 cm). Tutto il materiale elettrico deve possedere la certificazione di conformità europea. Devono essere previsti cartelli monitori a norma di legge.

D. Recinzione mobile elettrificata

Finalità: la recinzione mobile elettrificata di tipo modulare è facilmente spostabile e permette la protezione degli animali al pascolo su piccole superfici e per il ricovero notturno.

Caratteristiche: moduli di reti elettriche con altezza di almeno 120 cm (fuori terra), con paleria sintetica, da collegare ad elettrificatore alimentato a batteria e pannello fotovoltaico. Devono essere previsti cartelli monitori a norma di legge.

Elettrificatore, impianto di messa a terra e reti dovranno essere adeguate alle caratteristiche dell'impianto. Devono essere previsti cartelli monitori a norma di legge. Tutto il materiale elettrico deve possedere la certificazione di conformità europea.

E. Recinzione mobile elettrificata multifilo

Finalità: la recinzione mobile elettrificata multifilo è facilmente spostabile e ha la funzione principale di mantenere coeso il bestiame ed evitare che i soggetti più giovani possano uscire dal recinto sfuggendo alla capacità di protezione dei capi adulti per il ricovero notturno.

Caratteristiche: Deve essere costituita da almeno 2 fili conduttori (altezza da terra: 30 cm e 90 cm) posizionati su paleria principale di sostegno in essenze legnose resistenti alla marcescenza, intervallate da paleria sintetica e posti ad una distanza adeguata a seguire il profilo del terreno. I conduttori, l'elettrificatore, la batteria, il pannello solare e l'impianto di messa a terra dovranno essere adeguati alle caratteristiche dell'impianto. Devono essere previsti cartelli monitori a norma di legge.

F. Cani da guardiania

Finalità: i cani da guardiania assicurano la protezione del gregge/mandria durante il pascolo e il ricovero. La funzionalità di questo tipo di prevenzione è legato alla provenienza degli animali, al corretto inserimento nella stalla e alla loro corretta educazione al lavoro.

Caratteristiche: devono essere iscritti all'anagrafe canina ed essere afferenti esclusivamente a razze da guardiania che saranno definite nei successivi atti necessari all'attuazione della presente deliberazione.

L'allevatore è tenuto all'installazione dei necessari cartelli informativi sulla presenza del cane.

G. Sistemi di prevenzione diversi

Sono considerati sistemi di prevenzione il ricovero notturno in stalla o esclusivamente per bovini ed equini sistemi di pascolo in paddock annessi ad una stalla completamente recintati con sistemi amovibili di pali e traverse in numero e altezze adeguate (minimo 2 con altezza da terra a 30 cm e 90 cm) allo scopo di evitare che i soggetti più giovani possano uscire dal recinto.

8. Modalità di ammissione all'indennizzo

Al fine di ottenere l'indennizzo, l'allevatore/l'apicoltore dovrà aver messo in atto al momento della predazione almeno un sistema di difesa secondo il seguente schema:

SISTEMA DI DIFESA AMMESSO AI FINI DELL'INDENNIZZO	NOTTE (dalle ore 20:00 alle ore 6:59 del giorno successivo)			GIORNO (dalle ore 7.00 alle ore 19.59)		
	BOVINI	OVICAPRINI	ALTRE SPECIE	BOVINI	OVICAPRINI	ALTRE SPECIE
	EQUIDI	AVICUNICOLI		EQUIDI	AVICUNICOLI	
	CANI DA GUARDIANIA (paragrafo 7, lettera F)	CANI DA GUARDIANIA (paragrafo 7, lettera F)	CANI DA GUARDIANIA (paragrafo 7, lettera F)	CANI DA GUARDIANIA (paragrafo 7, lettera F)	CANI DA GUARDIANIA (paragrafo 7, lettera F)	CANI DA GUARDIANIA (paragrafo 7, lettera F)
	RECINZIONE (paragrafo 7, lettere A, B, C, D, E)	RECINZIONE (paragrafo 7, lettere A, B, C, D)	RECINZIONE (paragrafo 7, lettere A, B, C, D)	RECINZIONE (paragrafo 7, lettere A, B, C, D, E, G)	RECINZIONE (paragrafo 7, lettere A, B, C, D)	RECINZIONE (paragrafo 7, lettere A, B, C, D)
	PADDOCK RECINTATI - RICOVERO NOTTURNO (paragrafo 7, lettera G)	RICOVERO NOTTURNO (paragrafo 7, lettera G)	PADDOCK RECINTATI - RICOVERO NOTTURNO (paragrafo 7, lettera G)	PRESENZA CONTINUA DEL PASTORE	PRESENZA CONTINUA DEL PASTORE	PADDOCK RECINTATI (paragrafo 7, lettera G)

9. Modalità di presentazione delle richieste

Le richieste di indennizzo per le predazioni devono essere presentate attraverso apposita procedura SIAP (sistema informativo agricolo piemontese) dal detentore degli animali al momento della predazione.

Potrà essere inoltrata una sola domanda (anche riferita a più eventi predatori) per bando e per beneficiario.

10. Istruttoria delle domande e approvazione delle graduatorie

Le domande pervenute saranno sottoposte ad istruttoria per la ricevibilità e l'ammissibilità a cura del Settore A1701B "Produzioni agrarie e zootecniche". Il responsabile del procedimento è il Responsabile pro-tempore del Settore A1701B "Produzioni agrarie e zootecniche".

Il Settore A1710D "Attuazione programmi relativi alle produzioni animali e gestione comunicazione del Piano Strategico della PAC" provvederà ad eseguire l'istruttoria delle domande ammissibili ed i controlli in situ ed al termine redigerà la determinazione dirigenziale di concessione e di liquidazione. Il responsabile del procedimento è il Responsabile pro-tempore del Settore A1710D "Attuazione programmi relativi alle produzioni animali e gestione comunicazione del Piano Strategico della PAC".

11. Erogazione dei contributi

Gli aiuti saranno liquidati tramite l'Organismo pagatore regionale ARPEA.